ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 19

Il comune, sia nei casi di espropriazione che in quelli di sostituzione, puo' effettuare le opere e gli interventi direttamente o a mezzo di enti ed istituti da esso delegati. La delega di cui al comma precedente comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi compresi la espropriazione e l'occupazione temporanea nonche' quelli di cui agli articoli 17 e 18 precedenti.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it